SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 884)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1977

Modifiche all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che tra le cause della crisi della giustizia deve annoverarsi la carenza numerica dei magistrati rispetto all'organico previsto. L'attuale normativa, peraltro, non consente di diminuire il divario tra organici e personale in servizio a causa dei tempi necessari per lo svolgimento del complesso *iter* concorsuale e delle vacanze ulteriori che si formano durante l'*iter* suddetto.

S'impone, pertanto, la necessità di ridurre al massimo possibile i tempi necessari alla definizione del concorso e tale obiettivo può essere raggiunto attraverso alcune modifiche dell'attuale Ordinamento che si propongono con l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, posto che, come l'esperienza dimostra, la durata media di un concorso è di circa due anni, si prevede di tener conto, nella determinazione dei posti da porre a concorso, delle vacanze certe che si verificheranno non solo nell'anno in cui è indetto il concorso, ma anche di quelle dell'anno successivo.

Con l'articolo 2 si elimina ogni differenziazione tra i magistrati in relazione alle funzioni esercitate (giudicanti e requirenti), il che esclude le attuali difficoltà di composizione della commissione per le singole sedute, e si aumenta il numero dei docenti universitari al fine di assicurare la loro presenza a sedute di esame continuative, presenza che attualmente non sempre è stata garantita con la necessaria assiduità a causa degli altri impegni didattici e professionali di questa categoria di membri della commissione.

Lo stesso articolo, infine, contempla la esenzione dei magistrati dal lavoro giudiziario, il che potrà consentire per tutta la durata delle operazioni concorsuali l'utilizzazione a tempo pieno degli stessi e, conseguentemente, un maggior numero di sedute, realizzando in tal modo la finalità di una notevole riduzione dei tempi necessari allo espletamento delle procedure di concorso.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nei ruoli entro l'anno in cui è indetto il concorso ed in quello successivo.

Art. 2.

I commi secondo e terzo dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da dodici magistrati di categoria non inferiore a magistrato di Corte di appello, nonchè da sei docenti universitari di materie giuridiche.

Il Presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano dei magistrati.

La Commissione svolge la sua attività, in ogni singola seduta, con la presenza di sette magistrati, compreso il presidente, e di due docenti universitari.

I magistrati, durante la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, su richiesta del presidente della Commissione e con il loro consenso, possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura ».